

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **67/1971** (ECLI:IT:COST:1971:67)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Camera di Consiglio del **10/03/1971**; Decisione del **24/03/1971**

Deposito del **30/03/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5512**

Atti decisi:

N. 67

ORDINANZA 24 MARZO 1971

Deposito in cancelleria: 30 marzo 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 87 del 7 aprile 1971.

Pres. BRANCA - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (pena pecuniaria commisurata al danno forestale), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 settembre 1969 dal pretore di Bronte nel procedimento penale a carico di Pruiti Calogero, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;

2) ordinanza emessa il 28 aprile 1969 dal pretore di Tortorici nel procedimento penale a carico di Lazzara Antonino, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzi.

Ritenuto che, con le ordinanze dei pretori di Bronte e di Tortorici, si è sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (pena pecuniaria commisurata al danno accertato dagli agenti forestali), in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

che le due norme, secondo le ordinanze, comprometterebbero il diritto di difesa dell'imputato poiché questi non può intervenire all'attività d'accertamento del danno forestale;

che non c'è stata costituzione di parti.

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 1970, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lg.lgt. 27 luglio 1945, n. 475, proposta in riferimento anche all'art. 24 della Costituzione;

che questo articolo contiene una norma analoga a quelle contenute negli artt. 26 e 29 della legge 1923, n. 3267, sottoposti ora, per analoghi motivi, al giudizio della Corte costituzionale;

che pertanto gli argomenti, con i quali si è dichiarata l'infondatezza nella sentenza n. 200 del 1970, valgono anche rispetto alla questione sollevata ora con le predette ordinanze, né sussistono motivi che inducono a mutare avviso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (pena pecuniaria commisurata al danno forestale), proposta, dalle ordinanze citate in epigrafe, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.